

LE MERETRICI

di Elma Grelli

Disegni di Cristina Paoletti

Un altro degli aspetti salienti della vita delle donne ascolane riguarda il concetto della moralità, esso ha subito varie modificazioni in relazione alle oscillazioni sociali, politiche e culturali che hanno caratterizzato la storia della nostra città.

Abbiamo già avuto modo di constatare questa trasformazione nell'ambito della moda e del costume attraverso la maggiore o minore severità delle leggi suntuarie.

Tornando indietro nel tempo, risalendo fino al lontano periodo medioevale, e più precisamente al periodo in cui Ascoli si diede organizzazione di libero comune, abbiamo un esempio di rara severità e durezza nei confronti delle donne "de dissonesta, infamata et bructa vita".

Nello Statuto del 1377 varie sono le disposizioni atte a colpire o almeno a contenere il fenomeno della prostituzione, che anche allora doveva avere proporzioni non irrilevanti.

Certamente le donne coin-

volte in questa pratica non avevano vita facile! Innanzi tutto si vietava alle passeggiatrici di sostare, abitare o avere dimora transitoria nei pressi del palazzo del Comune o della piazza, cioè l'attuale piazza Arringo, centro della vita politica di allora; evidentemente per non recare oltraggio al luogo in cui si riunivano le autorità che presiedevano al governo della città.

Le stesse precauzioni erano assunte per evitare che tali donne sostassero in prossimità di conventi e di chiese.

Le meretrici dovevano perciò mantenersi ad una distanza prescritta di almeno 25 canne (circa cento metri), e quelle che avessero infranto la legge sarebbero state pubblicamente frustate.

Nella rubrica si fa esplicito riferimento anche a "ruffiani e mezzane" perché essi sarebbero incorso in pesantissime ammende se avessero tentato di organizzare case di appuntamento e di ritrovo entro i confini vietati.

L'ammonimento testimo-

nia che lo sfruttamento della prostituzione non è cosa nuova!

Ad accrescere i pericoli di condanna il Consiglio Anzianale del Comune Ascolano sanciva che ciascun cittadino avrebbe potuto denunciare le donne che trasgredivano le disposizioni, incentivati dalla promessa di ottenere la metà del bando pur restando nell'anonimato.

A provare che le donne incriminate erano di facili costumi era infatti sufficiente il giuramento di cinque cittadini di onesta fama.

Gli organismi comunali competenti venivano inoltre incaricati di compiere mensilmente severi controlli, onde evitare che la prostituzione dilagasse oltre i confini imposti dalla legge e determinasse sgradevoli lamentele da parte dei cittadini.

Ciascuna meretrice che avesse osato, ripetutamente e con audacia, trasgredire i divieti imposti era esposta al pubblico disprezzo e frustata. Veniva inoltre imposto l'obbli-

go agli sfruttatori e detentori di "case di appuntamento" di presentarsi in giudizio ed assistere, durante i processi, le loro "protette".

È questo l'unico esplicito riferimento nello Statuto all'esistenza di tali luoghi di ritrovo, per cui non ci è dato sapere quali leggi le regolassero e quale fosse la posizione delle autorità ascolane nei loro riguardi, è certo comunque che molti uomini le frequentavano passando fuori di casa la notte e sperperando tempo e denari in lieta compagnia.

Tali disposizioni e le misure assunte dal governo cittadino in età comunale testimoniano quindi una decisa volontà di circoscrivere il fenomeno, pur nella consapevolezza della sua diffusione.

Le caratteristiche ed il tono delle sanzioni legislative lasciano infatti intendere che ci si preoccupava di salvaguardare dalla corruzione e dal vizio le zone adibite al culto ed all'amministrazione della giustizia, ma senza voler sopprimere totalmente tali pratiche.

Emerge sempre chiarissima pertanto la dura condizione assunta dalla legge ascolana nei confronti delle donne di "malaffare", considerate alla stregua di cittadine di "serie B", senza alcun diritto e spesso facile preda di uomini corrotti e senza scrupoli.

A questo proposito vale ricordare come il Comune Ascolano tentasse di salvaguardare l'integrità del rapporto coniugale tollerando forse le segrete "scappatelle", ma colpendo duramente i mariti che avessero tentato di stabilire rapporti duraturi extramatriamali con delle concubine.

Una rubrica dello Statuto stabiliva che chiunque osasse tenere privatamente o pubblicamente un'amante, doveva essere punito con una ammenda di 100 soldi di denari ogni volta che fosse stato sorpreso in compagnia di quella; se invece l'adulterio si prolungava nel tempo, la concubina era condannata ad essere frustata per le vie della città.

